



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA
BASILICATA
UFFICIO PER LE POLITICHE DELLA
RAPPRESENTANZA E DELLA PARTECIPAZIONE
COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
(CO.RE.COM.)**

Deliberazione n.51/2018

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA [REDACTED] C/ TIM
S.P.A.

L'anno duemiladiciotto, il giorno 18 del mese di giugno presso la sede del
Co.re.com. si è riunito il Comitato regionale per le comunicazioni.

Sono presenti i Signori

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. LAMORTE Giuditta | Presidente |
| 2. CORRARO Armando Nicola | Componente |
| 3. LAGUARDIA Gianluigi | Componente |
| 4. RAPOLLA Morena | Componente |
| 5. STIGLIANO Carmine Sergio | Componente |

Pres.	Ass.
x	
x	
x	
x	
x	

DELIBERA N.51 /2018

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

██████████ C/ TIM S.P.A.

(Prot. n. 5955/C del 7 giugno 2017)

IL CO.RE.COM. DELLA REGIONE BASILICATA

NELLA riunione del 18/06/2018;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la L.R. n.20/2000 *“Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni – Co.Re.Com.”*;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale della Basilicata e il Comitato regionale per le comunicazioni della Basilicata in data 19/12/2017;

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante *“Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”*, di seguito *“Regolamento”*;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*;

VISTA l'istanza dell'utente [REDACTED], presentata in data 7 giugno 2017, prot. n. 5955/C, contro Tim S.p.A.;

VISTI gli atti del procedimento;

Con riferimento alla procedura di definizione della controversia in oggetto, si rileva quanto segue:

1. La posizione della parte istante

L'istante è titolare dell'utenza telefonica privata [REDACTED] e lamenta l'interruzione della linea telefonica nei primi giorni del mese di Agosto del 2016 per la durata complessiva di giorni 20.

Asserisce che tale disservizio veniva accertato e riscontrato da un tecnico della Telecom, intervenuto presso la sua abitazione per un sopralluogo, il quale lo attribuiva alla presenza di "una piastra danneggiata".

In data 14 settembre 2016, il Sig. [REDACTED] presentava istanza di conciliazione a seguito della quale veniva convocato per l'udienza del **07.03.2017**; la procedura tuttavia si concludeva con un verbale di mancato accordo; lo stesso depositava istanza di definizione ex art. 14 del Regolamento in **data 5 giugno 2017**. Infine, l'istante faceva pervenire memorie nei termini previsti dalla lettera di avvio del procedimento, insistendo nelle rispettive richieste.

In base a tali premesse, Il Sig. [REDACTED] ha richiesto:

- il riconoscimento dell'indennizzo per malfunzionamento del servizio e per ritardo nella riparazione del guasto ex art. 5 all. A della Delibera 73/11/CONS.

2. La posizione dell'Operatore

L'Operatore Tim Spa depositava memorie nei termini previsti dalla lettera di avvio del procedimento. Nelle predette memorie, lo stesso evidenziava che nessun formale reclamo era stato inviato dall'istante e pertanto non era stato messo in condizione di effettuare un tempestivo ripristino del disservizio. Pertanto non era possibile addebitargli alcun inadempimento.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso in sede istruttoria, le richieste di indennizzo avanzate dall'istante non possono essere accolte per le ragioni che seguono.

Dall'esame della documentazione depositata dall'istante non risulta che l'utente

abbia presentato reclamo nei confronti dell'operatore o si sia comunque attivato per segnalare all'operatore il disservizio. In effetti, l'istante riferisce genericamente che il disservizio lamentato aveva interessato diverse utenze nella zona di residenza dello stesso e che altro utente, tale [REDACTED] avrebbe presentato formale reclamo, ma è evidente che tale circostanza, di per sé, non ha alcuna rilevanza ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio; ad onor del vero, la compagnia telefonica ha dimostrato che l'unica segnalazione a nome del Sig. [REDACTED] risale al 23.03.2017, come risulta dal retro cartellino depositato con la memoria, e risulta chiusa in data 25.03.2017, ma è evidente che non attiene alla fattispecie in esame perché i fatti lamentati risalgono all'agosto del 2016.

Ciò premesso, si ritiene che la parte istante non abbia corredato la propria domanda di elementi sufficientemente esaustivi per poter rivendicare un diritto alla corresponsione degli indennizzi previsti dall'operatore, a causa della genericità delle richieste e delle allegazioni nonché dell'assenza di qualunque reclamo o contatto con l'operatore.

4. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte e, vista la relazione istruttoria dell'esperto giuridico, avv. [REDACTED] relativa all'istanza GU14 presentata in data 7 giugno 2017, prot. n.5955/C, dal Sig. [REDACTED] nei confronti di Tim S.p.A..

Delibera

il rigetto dell'istanza.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

LA DIRIGENTE
Dr.ssa Vesna Alagia



LA PRESIDENTE
Giuditta Lamorte

